



Scuola primaria

Prontuario sintetico per scuole e insegnanti

La legge 169/2008, in applicazione del decreto 137/2008 ha reintrodotta nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario a 24 ore settimanali.

Il correlato regolamento attuativo dispone che in sede di prima attuazione, e per un periodo non superiore a tre anni scolastici a partire dal 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali allegate al decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il Curricolo di cui la decreto 31 luglio 2007.

Un successivo atto di indirizzo del ministro dovrà definire, dice la disposizione, i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal regolamento.

Questa direttiva, ribadita dalla circolare sulle iscrizioni, chiarirebbe alle scuole i principi e gli indirizzi a cui informare i criteri organizzativi per l'aggregazione dell'offerta didattica ed organizzativa alle famiglie, particolarmente necessaria in questa fase dell'anno scolastico in cui si gettano le basi per il funzionamento e l'organizzazione del successivo.

Purtroppo, nonostante le nostre continue sollecitazioni il ministero non ha ancora emanato tale direttiva, riteniamo pertanto di poter suggerire, sulla base delle disposizioni vigenti un prontuario da seguire in ordine alla aggregazione dell'offerta per l'anno 2009/2010.

Le possibili opzioni orarie

Per le prossime classi prime l'orario può essere aggregato secondo quattro possibili opzioni settimanali, dalle 24 ore, alle 27, alle 30 ed alle 40 del tempo pieno.

Il tempo scuola è svolto secondo il modello dell'insegnante unico o prevalente che supera l'assetto del modulo e delle presenze, mantenendo la previsione di due docenti per le classi di tempo pieno.

Per le classi successive alla prima, e fino all'entrata a regime del nuovo assetto, vengono mantenuti gli orari di funzionamento previsti dal decreto 59/2004, previa eliminazione delle presenze, per le classi funzionanti a 27 ore senza attività facoltative ed opzionali, a 30 ore con tali attività e 40 ore per il tempo pieno.

Puntare sull'autonomia - Gli strumenti contrattuali

Il vigente CCNL prevede per gli insegnanti di scuola primaria un'attività di insegnamento di 22 ore settimanali.

La sequenza contrattuale con cui andrebbe previsto il trattamento economico dovuto all'insegnante unico per le ore di insegnamento aggiuntivo non ha ancora visto la luce.



Scuola primaria

Prontuario sintetico per scuole e insegnanti - 2

Puntare sull'autonomia - Gli strumenti normativi

L'articolo 4 sull'autonomia didattica del DPR 275/99 prevede che le scuole regolino i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più adeguato al tipo di studi ed ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tale fine adottano tutte le forme di flessibilità che ritengano opportune. Tra queste vanno valorizzate le seguenti opzioni:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

L'articolo 5 sull'autonomia organizzativa dello stesso regolamento prevede che:

- l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

- in ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Gli organici

All'interno di tale quadro normativo non modificato appare evidente che l'annullamento delle compresenze ed il maestro unico sono stati assunti quale criterio per il calcolo degli organici, mentre le opportunità dell'autonomia in ordine alla aggregazione dell'offerta formativa mantengono la loro portata e validità.

Per l'aggregazione dell'offerta sarà determinante conoscere la reale consistenza dell'organico a qualsiasi titolo assegnato alla scuola, anche quello assegnato sulla base di accordi di rete, territoriali o nazionali, formato da insegnanti di ruolo che restano a disposizione delle scuole, anche se in soprannumero.



Scuola primaria

Prontuario sintetico per scuole e insegnanti - 3

L'organico assegnato può essere utilizzato per tutte le finalità previste dagli ordinamenti comprese le forme di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa.

Tutti gli insegnanti a qualsiasi titolo assegnati alla scuola vanno considerati come una sorta di organico funzionale ed il loro utilizzo è autonomamente definito dalla scuola.

Gli effetti sulla organizzazione delle classi per l'anno scolastico 2009-2010

Da quanto richiamato scaturiscono due indicazioni fondamentali:

>>> Lasciare immutato, per quanto possibile, l'assetto orario adottato per le classi successive alla prima riducendolo, se necessario, delle ore di compresenza.

>>> Ciò vale anche per le classi di tempo pieno, dove il carico orario è ugualmente ripartito tra i due docenti del team.

>>> Organizzare l'offerta per le classi prime secondo lo stesso principio per il tempo pieno.

>>> Per le classi con orario a 27/30 ore il tempo scuola può essere organizzato prevedendo una presenza plurima di docenti con quote di compresenza ridotte in modo da mantenere il principio della contitolarità e della pluralità delle figure educative.

>>> La prevalenza può essere in questi casi riferita ad un numero di ore non rigido che superi l'orario degli altri insegnanti del team, in modo da garantire la copertura dell'orario settimanale della classe a 27/30 ore. Le modalità di completamento coinvolgerebbero il minimo di un altro insegnante, se in possesso di idoneità e competenze nell'insegnamento della Religione cattolica e delle lingua inglese ad un massimo di tre o quattro insegnanti laddove queste fossero carenti, fatte salve le diverse determinazioni del collegio dei docenti quale organo chiamato a deliberare comunque e a pieno titolo sulla materia, nel quadro delle disposizioni vigenti.

Le competenze

La definizione del POF per la parte didattica è oggetto di specifica delibera del Collegio dei docenti; l'utilizzo del personale rispetto alle scelte del POF è conseguente a tali scelte.

Per l'assegnazione degli incarichi e dei carichi di lavoro di lavoro è prevista l'attivazione delle relazioni sindacali così come previste dal vigente CCNL.

La UIL Scuola suggerisce di:

- A) attendere l'emanazione dell'atto di indirizzo appositamente previsto dal regolamento.
- B) Una volta acquisito l'organico di fatto prevedere una delibera del Collegio dei Docenti che tenga conto dell'organico complessivo.
- C) In presenza delle due condizioni definire l'assegnazione delle classi e delle attività ai docenti.